



**COMUNE DI
GIULIANO DI ROMA(FR)** *Medaglia di Bronzo al Merito Civile*

B.go Vittorio Emanuele 22
03020 Giuliano di Roma
tel. - 0775/699016
P.I. 00198720609

e-mail: comune.giuliano@libero.it
Pec: protocollo@pec.comune.giulianodiroma.fr.it
fax 0775/699689
c.c.p. 13047030

PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

(Legge Regionale 18 Novembre 1999, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni)

(Approvato con deliberazione del C.C. n° 37 del 19.12.2016)





COMUNE DI GIULIANO DI ROMA(FR) *Medaglia di Bronzo al Merito Civile*

B.go Vittorio Emanuele 22
03020 Giuliano di Roma
tel. - 0775/699016
P.I. 00198720609

e-mail: comune.giuliano@libero.it
Pec: protocollo@pec.comune.giulianodiroma.fr.it
fax 0775/699689
c.c.p. 13047030

PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DIGIULIANO DI ROMA

Il Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche, è adottato ai sensi della Legge Regionale 18 Novembre 1999 n. 33 come modificata dalla Legge Regionale 25 maggio 2001 e dei relativi criteri applicativi adottati con Deliberazione del Consiglio Regionale 19 febbraio 2003 n° 139 ad oggetto: “ Adozione del Documento Programmatico per il Commercio su Aree Pubbliche “ tenuto conto del dettato del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, dell’ordinanza del Ministero della Salute in data 3 aprile 2002, del Decreto Legislativo n. 59/2010 e s.m.i., delle Linee Guida Conferenza Stato Regioni del Luglio 2012 e del D. lgs. 18 maggio 2001, n. 228 contenente le disposizioni riguardanti l’imprenditore agricolo.

Quadro normativo

La prima definizione di “commercio su aree pubbliche”, che ha sostituito la vecchia dizione “commercio ambulante”, è stata data con il c.d. Decreto Bersani, D.Lgs. 31/3/1998 n.114, che affidava alle Regioni il compito di emanare norme relative alle modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche

Con l’abrogazione delle precedenti norme (ex legge 112/91 e delle Leggi Regionali n°42/94) vi è un preciso riconoscimento degli ex ambulanti in operatori nel terziario distributivo al dettaglio.

Scompare così la tradizionale figura del commerciante ambulante e viene assimilata a tutti gli effetti al commercio al dettaglio e con il D.Lgs 114/98, accanto a strutture distributive come supermercati ed esercizi in sede fissa, compare questa terza forma distributiva su aree pubbliche (art. 27,28 Legge 114/98).

La situazione Italiana, può promuovere una varietà di “servizi” chiaramente voluta dai consumatori e che considera determinante anche come rapporto personale e di fiducia purché queste strutture siano sufficientemente funzionali, di facile accessibilità e ben articolate da svolgere anche un ruolo “sociale” così com’è quello del commercio all’aria aperta, dislocato dovunque scaturisca una domanda o si conservi un tessuto sociale tradizionale dotato di connotati numerici ed economici reali (es. Centri storici, comunità rurali e costiere).

L’uso dell’area pubblica è quindi diventata la sola differenza sostanziale tra questa “nuova” forma di commercio ed il resto della distribuzione.

Da oggi tutti coloro che vendono al dettaglio sono uguali, stessi diritti e stessi doveri. Questa equiparazione porta ad assimilare agli utenti delle aree pubbliche anche gli operatori che in sede fissa esercitavano nelle stesse aree (mercanti rionali o in aree demaniali). Oggi, con la 114, assume un’identità anche il “mercato rionale” che essendo area attrezzata destinata all’esercizio quotidiano del commercio su aree pubbliche definito come “vendita di merci al dettaglio e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo o in aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, scoperta o coperta”.





COMUNE DI GIULIANO DI ROMA(FR) *Medaglia di Bronzo al Merito Civile*

B.go Vittorio Emanuele 22
03020 Giuliano di Roma
tel. - 0775/699016
P.I. 00198720609

e-mail: comune.giuliano@libero.it
Pec: protocollo@pec.comune.giulianodiroma.fr.it
fax 0775/699689
c.c.p. 13047030

La collaborazione di queste tipologie di commercio deve essere individuata con criteri compatibili sia con la sua funzione specifica sia con le esigenze complessive del terziario, dei servizi pubblici e delle realtà commerciali preesistenti.

Le direttive per il commercio su aree pubbliche sono orientate a quattro ordini di finalità:

- garantire un corretto insediamento del commercio su aree pubbliche.
- assicurare la funzionalità del servizio che il commercio rende al consumatore;
- realizzare, attraverso la presenza equilibrata delle diverse forme distributive, un ambiente adeguatamente concorrenziale, offrendo al consumatore possibilità di scelta;
- porre la condizione perché le aziende possano operare su livelli di produttività e redditività adeguati.

Tali obiettivi devono, essere perseguiti in modo unitario, nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione vigente.

In particolare, le direttive contengono, anzitutto, i principi generali, tra i quali merita sottolineare la prescrizione della adozione da parte dei comuni di un apposito regolamento che disciplini l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

1.4 Le disposizioni della Regione Lazio

Per il commercio su aree pubbliche è stata approvata la Legge Regione Lazio n° 33 del 18 novembre 1999.

L'art. 35, in tema di programmazione del commercio su aree pubbliche, e nell'ottica del conferimento di ampi poteri organizzatori ai Comuni, prevede che:

I comuni, in conformità ai contenuti del documento programmatico di cui all'articolo 33, entro 180 giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, adottano le determinazioni in materia di commercio sulle aree pubbliche, previste dall'articolo 28 del d.lgs. 114/1998.

Il provvedimento comunale di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza triennale, in conformità al documento programmatico regionale.

Gli interventi sostitutivi di cui all'articolo 28, comma 18, del d.lgs. 114/1998 sono assunti con le modalità di cui all'articolo 22, commi 3 e 4.

In data 19.4.2003 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio il Documento programmatico per il Commercio su Aree Pubbliche, approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del 19.2.2003 in attuazione dell'art. 33 della L.R. 18.11.1999 n. 33.

Con tale Documento, sono stati dettati i criteri generali per l'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Il Documento contiene inoltre una classificazione definitiva relativa alle tipologie di mercati e una serie di prescrizioni in ordine al dimensionamento delle aree, ai provvedimenti di istituzione, spostamento e ampliamento dei mercati e ai criteri di assegnazione dei posteggi.

Dell'insieme di tali indicazioni si è tenuto conto nella redazione del Regolamento contenuto nella seconda parte del presente Piano.





COMUNE DI GIULIANO DI ROMA(FR) *Medaglia di Bronzo al Merito Civile*

B.go Vittorio Emanuele 22
03020 Giuliano di Roma
tel. - 0775/699016
P.I. 00198720609

e-mail: comune.giuliano@libero.it
Pec: protocollo@pec.comune.giulianodiroma.fr.it
fax 0775/699689
c.c.p. 13047030

IL COMUNE E LE AUTORIZZAZIONI

L'art. n° 28 della Legge 114 e l'art.37 della Legge Regionale 33 stabiliscono le condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che può essere svolto:

- in posteggi dati in concessione per dieci anni;
- in qualsiasi area purché in forma itinerante;
- nell'ambito delle fiere.

L'esercizio dell'attività di cui sopra è soggetta ad apposita autorizzazione rilasciata persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

La Legge pur sottolineando che è compito della regione dettare le norme generali, indica nel Comune il promotore primario della individuazione delle aree, indicando i termini ultimativi entro i quali deve essere definita.

La centralità del ruolo comunale diventa più agile nello stabilire i criteri di assegnazione e anche nell'ambito giuridico di autorizzazioni che è sempre e solo territoriale, infatti i vari tipi di autorizzazioni sono di competenza comunale e rilasciati dal Comune di concerto ed in conformità dei CRITERI del documento Programmatico di cui all'art. 33 della Legge Regionale 33, approvato con deliberazione del C.R. 19/02/03, n° 139.

Come si vede l'innovazione è sostanziale:

- la prima regola è legata alla territorialità;
- la seconda è individuata nella durata della concessione che si amplia sino a 12 anni

ad un'area sostitutiva di pari valore commerciale e diritto prioritario rispetto alle altre autorizzazioni.

In base all'art. 28 della 114/98 e alla Legge Regionale 33/99, il comune stabilisce le "condizioni di tempo e di luogo" per l'esercizio dell'attività. Quindi può limitarlo sia temporalmente sia per motivi di carattere urbanistico, igienico-sanitario, di polizia stradale, di tutela di aree aventi valore archeologico, ecc. ecc. Inoltre la Legge dà possibilità ai privati di mettere a disposizione delle aree per i mercati.

Contemporaneamente fissa i criteri per il rilascio delle autorizzazioni amministrative e per la regolamentazione delle aree e delle soste.

LA RILEVAZIONE

Sono stati censiti tutti i titolari di autorizzazione al commercio (ex ambulante), sulla base della documentazione agli atti del SUAP ed effettuata la ricognizione della situazione attuale dal Comando Polizia Locale. Pertanto, il numero riportato nell'elenco (allegato) riguardano i banchi effettivi e quindi il numero di concessionari oggi operanti nel mercato settimanale nonché gli attuali posteggi. In allegato viene riportata anche una pianta planimetrica (generale) con l'ubicazione del mercato settimanale e la dislocazione dei posteggi

Il Piano ha validità triennale, rimanendo comunque efficace fino all'adozione di quello successivo e si compone delle seguenti parti:





COMUNE DI GIULIANO DI ROMA(FR) *Medaglia di Bronzo al Merito Civile*

B.go Vittorio Emanuele 22
03020 Giuliano di Roma
tel. - 0775/699016
P.I. 00198720609

e-mail: comune.giuliano@libero.it
Pec: protocollo@pec.comune.giulianodiroma.fr.it
fax 0775/699689
c.c.p. 13047030

A. Parte I

Determinazione delle aree dei mercati, posteggi isolati e fiere.

1. Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi dati in concessione;
2. Individuazione delle modifiche.

Determinazione delle aree urbane da destinare allo svolgimento di manifestazioni e fiere

Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio itinerante

Compatibilità delle aree pubbliche

B. Parte II

Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

PARTE I^A

DETERMINAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE

1. RICOGNIZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU POSTEGGI IN CONCESSIONE

Giuliano di Roma è situato ai confini occidentali della provincia di Frosinone, a cavallo del passo della Palombara che segna lo spartiacque fra la valle del Sacco e quella dell'Amaseno. Il nome deriva dal medioevale *Castrum Iuliani* a cui, dopo l'unità d'Italia, è stato aggiunto il richiamo alla provincia romana da cui dipendeva il comune.

Il centro storico è posto alle falde del monte Siserno (789 m.), su una collina a 365 metri s.l.m. Il territorio comunale si presenta per un terzo collinoso e per due terzi montagnoso. Il

La popolazione, un tempo residente nel centro storico, per via delle nuove esigenze abitative è ora distribuita tra il centro (circa un terzo) e la campagna. Il centro storico conserva ancora l'impianto medievale con strette viuzze sormontate da cavalcavia; tuttavia non sono presenti edifici risalenti a tale periodo, ad eccezione del campanile parrocchiale. Le modeste abitazioni del centro dotate di caratteristiche scalette esterne sono affiancate da palazzetti più eleganti caratterizzati dai portali in pietra con gli stemmi di famiglia scolpiti.

Attualmente conta 2400 abitanti fa parte della XXI Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni e Valliva

Nel Comune di Giuliano di Roma si svolge un unico mercato settimanale lo stesso era stato disciplinato con la delibera di C.C. N°19 del 15.05.1996 - esecutiva ai sensi di legge – ed ubicato nel Centro Storico nel corso degli anni – essendo stato il Centro Storico interessato da lavori di riqualificazione e ristrutturazione - con vari atti di Giunta il mercato settimanale è stato temporaneamente spostato in P.le Pagliei tale nuova collocazione persegue un maggiore soddisfacimento degli interessi degli operatori commerciali e dei consumatori pertanto con il presente atto il mercato settimanale del venerdì viene definitivamente allocato in P.le Pagliei. La dislocazione e le dimensioni dei posteggi a seguito della suddetta riorganizzazione effettuata sulla base della ricognizione della situazione esistente risulta da planimetria di cui all'allegato A





COMUNE DI GIULIANO DI ROMA(FR) *Medaglia di Bronzo al Merito Civile*

B.go Vittorio Emanuele 22
03020 Giuliano di Roma
tel. - 0775/699016
P.I. 00198720609

e-mail: comune.giuliano@libero.it
Pec: protocollo@pec.comune.giulianodiroma.fr.it
fax 0775/699689
c.c.p. 13047030

- MERCATI SETTIMANALI

1- Mercato di P.le Pagliei (venerdì) all'aperto su area di 1000 mq. costituito da n. 14 posteggi ripartiti in 2 settori: alimentare – produttori agricoli e non alimentare, di cui:

Settore alimentare: 4

Settore non alimentare: n. 7

Produttori agricoli n. 3

Così distinti:

N°	SETTORE	DIMENSIONI
1	ALIMENTARE	6 X 5
2	PRODUTTORI AGRICOLI	6 X 5
3	PRODUTTORI AGRICOLI	6 X 5
4	ALIMENTARE	8 X 5
5	NON ALIMENTARE	6 X 5
6	NON ALIMENTARE	6 X 5
7	NON ALIMENTARE	8 X 5
8	NON ALIMENTARE	6 X 5
9	NON ALIMENTARE	8 X 5
10	ALIMENTARE	8 X 5
11	NON ALIMENTARE	8 X 5
12	NON ALIMENTARE	8 X 5
13	ALIMENTARE	9 X 6
14	PRODUTTORE AGRICOLO	6 X 5

FIERE

Due tradizionalmente sono le fiere di carattere locale con tipologia merceologica mista che si svolgono nel territorio la prima: Fiera di S. Biagio ,che si tiene nella ricorrenza del Santo Patrono il 3 febbraio e l'altra il 21 ottobre in occasione della ricorrenza della Madonna della Speranza a cui è dedicato il Santuario. A seguito della ristrutturazione della medievale Chiesa di S. Biagio ed il conseguente afflusso di pellegrini presso la stessa con il presente atto si stabilisce che la tradizionale fiera si terrà lungo le strade nei pressi della Chiesa quindi Via S. Biagio Via G. Felici – P.le adiacente via G. Felici. Entrambe le fiere sono dislocate in aree diverse da quella di mercato aventi caratteristiche tali per cui i posteggi debbono essere distribuiti in base alle caratteristiche della sede stradale e con un'affluenza sia di operatori che di consumatori che varia di anno in anno anche influenzata dal giorno della settimana in cui ricadono

1- San Biagio 3 febbraio Via S. Biagio Via G. Felici – P.le adiacente via G. Felici

n° massimo 25 posteggi settore alimentare e non alimentare

2- Madonna della Speranza 21 ottobre ubicazione Via Madonna della Speranza – Via G. Marconi

n° massimo 35 posteggi settore alimentare e non alimentare

In occasione di tali ricorrenze, per i motivi di cui sopra, l'amministrazione comunale attraverso il SUAP regolerà il flusso per l'occupazione di aree pubbliche temporanee anche secondo i criteri previsti dalla Legge 114/98 e L.R. 33/99 e s.m.i.

Sito internet:

<http://www.comune.giulianodiroma.fr.it>

COMUNE DI GIULIANO DI ROMA





COMUNE DI GIULIANO DI ROMA(FR) *Medaglia di Bronzo al Merito Civile*

B.go Vittorio Emanuele 22
03020 Giuliano di Roma
tel. - 0775/699016
P.I. 00198720609

e-mail: comune.giuliano@libero.it
Pec: protocollo@pec.comune.giulianodiroma.fr.it
fax 0775/699689
c.c.p. 13047030

- le domande di concessione del posteggio in bollo dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata o A/R o a mano al protocollo dell'Ente almeno trenta giorni prima dello svolgimento della fiera;

- la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, sarà affissa all'albo comunale almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera.

Pertanto, tutte le procedure per l'assegnazione dei posteggi relative a questa tipologia di fiera devono rispettare la suddetta tempistica.

MANIFESTAZIONI – FESTE - RICORRENZE

In occasione di manifestazioni a carattere socio – culturale e religioso compreso i festeggiamenti estivi in onore del Santo Patrono ricadenti il Sabato e la Domenica dell'ultima settimana del Mese di Agosto, la ricorrenza dei defunti possono essere autorizzate concessioni temporanee a esercenti commercio su area pubblica Il numero dei posteggi o degli spazi da destinarsi all'esercizio di tali attività, così come le specializzazioni merceologiche ammesse nonché i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti con atto di Giunta Comunale compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi l'amministrazione comunale attraverso il SUAP regolerà il flusso per l'occupazione di aree pubbliche con concessioni temporanee

TITOLO I

CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento comunale disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114, dal Decreto Legislativo n. 59/2010 Direttiva Servizi Mercato Interno – cd. *Direttiva Bolkestein*, in seguito: decreto) come modificato ed integrato dal D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, dall'Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 05/07/2012, dalla Legge Regionale n. 33 del 18/11/1999 (di seguito indicata come "legge regionale"), come modificata dalla Legge Regionale 25 maggio 2001 e dei relativi criteri applicativi adottati con Deliberazione del Consiglio Regionale 19 febbraio 2003 n. 139 ad oggetto: "Adozione del Documento Programmatico per il Commercio su Aree Pubbliche".

Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.

2. Il Regolamento viene approvato dal Consiglio comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

3. Il Regolamento ha validità triennale, decorrente dalla data di esecutività della delibera del Consiglio comunale che lo approva. Si rinnova automaticamente in mancanza di modifiche da apportare e può essere aggiornato con le stesse modalità previste per la prima adozione.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel regolamento si rimanda alle relative disposizioni normative vigenti.





COMUNE DI GIULIANO DI ROMA(FR) *Medaglia di Bronzo al Merito Civile*

B.go Vittorio Emanuele 22
03020 Giuliano di Roma
tel. - 0775/699016
P.I. 00198720609

e-mail: comune.giuliano@libero.it
Pec: protocollo@pec.comune.giulianodiroma.fr.it
fax 0775/699689
c.c.p. 13047030

Art. 2 - Finalità

Il presente Regolamento, nel rispetto dei suddetti criteri generali di indirizzo, persegue le seguenti specifiche finalità:

- a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- b) La valorizzazione del servizio commerciale, e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
- c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- d) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita.
- f) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intende:

- a) per commercio su aree pubbliche: le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
- b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) per mercato: l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale, per l'offerta di merci al dettaglio e per la eventuale somministrazione di alimenti e bevande;
- d) per posteggio: le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale, all'interno o all'esterno delle aree mercatali;
- e) per fiera: la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- f) per manifestazione commerciale a carattere straordinario: la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive. A tali manifestazioni possono partecipare gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, possono partecipare gli imprenditori individuali e le società iscritti nel registro delle imprese e possono partecipare soggetti non imprenditoriali;
- g) per presenze nel mercato, nella fiera o fuori mercato: relativamente all'operatore spuntista, il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale; relativamente al concessionario il numero di volte che l'operatore ha esercitato l'attività secondo le disposizioni del presente regolamento;
- h) per mercatino dell'artigianato e i hobbisti: l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, anche all'interno di mercati, fiere, altre manifestazioni commerciali e sagre o feste locali, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata alla vendita, permuta o esposizione di





COMUNE DI GIULIANO DI ROMA(FR) *Medaglia di Bronzo al Merito Civile*

B.go Vittorio Emanuele 22
03020 Giuliano di Roma
tel. - 0775/699016
P.I. 00198720609

e-mail: comune.giuliano@libero.it
Pec: protocollo@pec.comune.giulianodiroma.fr.it
fax 0775/699689
c.c.p. 13047030

oggettistica di modico valore, di oggetti usati di modico valore, di piccole realizzazioni artigianali e di opere frutto del proprio ingegno così come definite dalla Legge n. 633/1941 esercitata in modo saltuario e occasionale da operatori non professionali che quindi non sono tenuti, per occasionalità di esercizio e valore di ricavi annui, all'obbligo di apertura di posizione IVA e di posizioni contributive e non in possesso di abilitazione al commercio su area pubblica nonché gli artigiani iscritti alla C.C.I.A.A.;

i) per spunta: operazione con la quale, limitatamente a quella giornata, si provvede ad assegnare dei posteggi occasionalmente rimasti liberi per assenza dell'avente titolo o non assegnati;

l) per spuntista: operatore in possesso di abilitazione al commercio su aree pubbliche che concorre ad occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dal concessionario o non ancora assegnato;

m) per migliona: la possibilità per un operatore già in possesso di concessione per l'esercizio dell'attività commerciale in una tipologia mercatale, di scegliere un altro posteggio non assegnato, previa pubblicazione da parte dell'Amministrazione di apposito bando dedicato;

n) per scambio: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato di cedere vicendevolmente il posteggio;

o) per settore merceologico: la tipologia di prodotto messo in vendita dall'operatore limitatamente alla discriminata fra alimentare e non alimentare;

p) per specializzazione merceologica: all'interno del settore merceologico, la particolare tipologia di merce abbinata ad un singolo posteggio al fine di garantire, nell'ambito di mercati, fiere e le altre manifestazioni, un'adeguata ampiezza di assortimento;

q) per tipologie mercatali: i mercati, le fiere, le fiere promozionali ed ogni altra forma di manifestazione commerciale su area pubblica, ivi compresi i posteggi fuori mercato.

r) Per "SUAP": lo Sportello Unico per le Attività Produttive istituito ai sensi D.P.R. 160/2010 che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;

s) Per "SCIA": la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue ss.mm.ii.;

t) Per "PEC": la Posta Elettronica Certificata PEC, ovvero un sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi.

TITOLO II

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 - Disposizioni generali di accesso all'attività ricognitive di disposizioni normative

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito nelle forme e con i requisiti previsti dalla Legge regionale e dal Decreto. Eventuali variazioni delle disposizioni normative rendono il presente regolamento applicabile per quanto compatibilmente.
2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione La concessione di posteggio, ai sensi punto 1 dell'Intesa Conferenza Unificata del 05.07.2012, può avere durata tale da non limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l'ammortamento degli investimenti, anche immateriali quali quelli relativi all'avviamento ed alla formazione del titolare o rappresentante





COMUNE DI GIULIANO DI ROMA(FR) *Medaglia di Bronzo al Merito Civile*

B.go Vittorio Emanuele 22
03020 Giuliano di Roma
tel. - 0775/699016
P.I. 00198720609

e-mail: comune.giuliano@libero.it
Pec: protocollo@pec.comune.giulianodiroma.fr.it
fax 0775/699689
c.c.p. 13047030

legale dell'impresa e del personale dipendente, nonché una equa remunerazione dei capitali investiti dai prestatori. In ogni caso la durata della concessione non può essere inferiore ai 9 (nove) anni, né superiore ai 12 (dodici) anni. Il Comune di Giuliano di Roma con il presente Regolamento, stabilisce in 12 (dodici) anni la durata delle concessioni di posteggio nell'ambito del mercato

b) in forma itinerante, su qualsiasi area pubblica non esplicitamente interdetta.

3. In particolare:

a) possono esercitare l'attività professionale di commercio al dettaglio su area pubblica le persone fisiche, le società di persone, le società di capitali e altri organismi collettivi compatibili con l'esercizio dell'attività economica commerciale;

b) l'esercizio dell'attività è consentito solo a chi sia in possesso dei requisiti morali e, nel caso di vendita del settore alimentare o somministrazione, di quelli professionali, ai sensi dell'art. 71 del Decreto. I requisiti morali devono essere posseduti dai soggetti individuati all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011, sostitutivo delle disposizioni dell'abrogato DPR n. 252/1998, ai sensi dell'art. 116 dello stesso d.lgs. n. 159/2011 e dall'eventuale persona preposta avente i requisiti professionali;

c) Il servizio competente per i titoli abilitativi è lo SUAP che agisce ai sensi del DPR n. 160/2010;

d) I titoli abilitativi sono:

1) la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai fini dello svolgimento dell'attività in forma itinerante;

2) l'autorizzazione rilasciata contestualmente alla concessione per l'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività su posteggio in modo esclusivo;

3) la comunicazione di subingresso o re-intestazione. Tale comunicazione ha valore di titolo abilitativo e non presuppone l'esperienza di altre procedure;

4) nulla osta delle competenti autorità per l'esercizio dell'attività nelle aree demaniali non comunali. Tali autorità stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.

e) l'autorizzazione di cui al precedente punto 2) abilita anche allo svolgimento dell'attività itinerante, alla partecipazione a qualsivoglia tipologia mercatale per la quale è richiesta un'abilitazione commerciale e all'esercizio dell'attività nei posteggi rimasti liberi nel mercato e fuori mercato tramite spunta;

f) la comunicazione di re-intestazione di cui al precedente punto 3) deve essere presentata solo in caso di effettiva ripresa dell'esercizio di attività. Il titolare cedente può cessare l'affitto con un cessionario e procedere ad affittare ad altro cessionario senza procedere a comunicazione di re-intestazione. In ogni caso saranno conteggiate le assenze in caso di non utilizzo della concessione.

g) il titolo abilitativo equivalente conseguito in regione diversa dal Lazio o in altro paese dell'UE è ritenuto valido ai fini dell'applicazione del presente regolamento e sufficiente per l'esercizio dell'attività;

h) l'esercizio dell'attività itinerante è consentito con le modalità e nei limiti di cui al successivo Titolo III;

i) l'esercizio dell'attività su posteggio e il sistema concessorio sono disciplinati dai successivi Titolo IV e Titolo V.

4. Dal punto di vista igienico sanitario, la vendita dei prodotti alimentari è disciplinata dal Reg. CE 852/2004 e dal Reg. CE n. 853/2004, così come attuati dal regione Toscana con DPGR 1 agosto 2006, n. 40/R – "Regolamento di Attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004" – nonché dall'Ordinanza Min. Salute del 3 aprile 2002 – "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree

Sito internet:

<http://www.comune.giulianodiroma.fr.it>

COMUNE DI GIULIANO DI ROMA





COMUNE DI GIULIANO DI ROMA(FR) *Medaglia di Bronzo al Merito Civile*

B.go Vittorio Emanuele 22
03020 Giuliano di Roma
tel. - 0775/699016
P.I. 00198720609

e-mail: comune.giuliano@libero.it
Pec: protocollo@pec.comune.giulianodiroma.fr.it
fax 0775/699689
c.c.p. 13047030

pubbliche". L'operatore che vende alimenti è tenuto, in fase di controllo, ad esibire la documentazione igienico sanitaria ai sensi della normativa vigente (vedasi art. 5 e 6 del reg. CE 852/04). Sul punto si applicano le sanzioni di cui al d.lgs. n. 193/2007. La notifica sanitaria ex Reg. CE n. 852/2004 viene presentata presso il comune dove si trova la sede legale della società o la residenza del titolare della impresa individuale.

Art. 5 - Disposizioni generali sulla procedura di SCIA

1. La SCIA per l'esercizio dell'attività itinerante (segnalazione certificata di inizio attività) che a, ai sensi del vigente art. 19 della L. 241/90 ed alla luce della Risoluzione MISE 121101 DEL 17.11.2013, ha sostituito l'autorizzazione, è presentata al SUAP in modalità telematica (pec) ai sensi del DPR n. 160/2010, pena non ricevibilità e inefficacia della stessa.

2. La SCIA per l'esercizio dell'attività itinerante non necessita di asseverazione da parte di tecnico abilitato e ad essa si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990.

La SCIA carente di uno dei seguenti elementi è incompleta e come tale non idonea a produrre effetti abilitativi:

- a) dati anagrafici del soggetto o dei soggetti tenuti alle dichiarazioni;
- b) il codice fiscale/partita IVA (se già presente);
- c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
- d) l'oggetto della dichiarazione;
- e) il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del Decreto;
- f) il settore o i settori merceologici.

Art. 6 – Disposizioni generali sulla procedura di comunicazione di subingresso o re-intestazione, variazione e dichiarazione per esercizio in assenza del titolare

1. Le variazioni, ai sensi dell'art. 45 della Legge regionale, sono fattispecie sottoposte a comunicazione secondo le modalità e nei termini stabiliti. Alla comunicazione si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 5. I controlli sulle comunicazioni sono effettuati secondo le disposizioni dell'art. 19 della Legge n. 241/1990.

2. La comunicazione carente di uno dei seguenti elementi è incompleta e come tale non idonea a produrre effetti abilitativi.

3. In caso di variazione gli elementi essenziali sono:

- a) i dati anagrafici;
- b) il codice fiscale/partita IVA;
- c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
- d) l'oggetto della comunicazione;
- e) in caso di variazione del legale rappresentante: le generalità del precedente, le generalità del nuovo e la sottoscrizione di quest'ultimo;
- f) in caso di variazione della denominazione, della ragione sociale o della tipologia societaria: la precedente e la nuova denominazione, ragione sociale o tipologia societaria.





COMUNE DI GIULIANO DI ROMA(FR) *Medaglia di Bronzo al Merito Civile*

B.go Vittorio Emanuele 22
03020 Giuliano di Roma
tel. - 0775/699016
P.I. 00198720609

e-mail: comune.giuliano@libero.it
Pec: protocollo@pec.comune.giulianodiroma.fr.it
fax 0775/699689
c.c.p. 13047030

g) in caso di variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del Decreto: le generalità del soggetto, i requisiti professionali posseduti e la sottoscrizione dello stesso.

4. In caso di subingresso o re-intestazione gli elementi essenziali sono:

- a) i dati anagrafici;
- b) il codice fiscale/partita IVA;
- c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
- d) l'oggetto della comunicazione;
- e) l'indicazione dell'impresa dante causa e del relativo titolo abilitativo nonché l'indicazione degli elementi utili al controllo sul contratto stipulato fra le parti (data, oggetto, estremi identificativi)
- f) la data a partire dalla quale si producono gli effetti giuridici del trasferimento;
- g) il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del Decreto;
- h) l'impegno al mantenimento dei livelli occupazionali già operanti nell'esercizio nel quale subentra;
- i) l'impegno al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- j) il mantenimento o meno della specializzazione merceologica.

Art. 7 – Disposizioni generali sulla procedura di autorizzazione / concessione

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate in modo contestuale dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nei mercati, il comune predispone appositi bandi ai sensi degli artt. 40 e 41 della Legge regionale e rilasciate in base ai criteri di selezione stabiliti dal presente regolamento in applicazione delle disposizioni dell'Intesa.
3. Per le fiere locali annuali e le manifestazioni carattere straordinario limitatamente all'afflusso di operatori abilitati al commercio su area pubblica, sono rilasciate autorizzazioni e concessioni temporanee.

Art. 8 – Decadenza, revoca e sospensione dell'autorizzazione/concessione

1. L'autorizzazione è revocata:
 - a) nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o suo delegato non risultino più in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 D.Lgs. 59/2010;
 - b) il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data di rilascio mediante attivazione della stessa presso la CCIAA competente per territorio, salvo proroga per comprovata necessità non superiore a sei mesi.
2. Nel caso di titolarità di concessione di posteggio l'autorizzazione è altresì revocata:
 - a) nel caso in cui il titolare della stessa non utilizzi il posteggio per un periodo di tempo superiore complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare da comprovare adeguatamente a cura del titolare concessionario mediante comunicazione allo SUAP del Comune di Giuliano di Roma. Lo SUAP, preventivamente attivato dal Comando Polizia Municipale, comunica in tal caso ai sensi dell'art. 8 L. 241/1990, l'avvio del procedimento di revoca all'interessato che nel termine di 30 gg. potrà presentare eventuali





COMUNE DI GIULIANO DI ROMA(FR) *Medaglia di Bronzo al Merito Civile*

B.go Vittorio Emanuele 22
03020 Giuliano di Roma
tel. - 0775/699016
P.I. 00198720609

e-mail: comune.giuliano@libero.it
Pec: protocollo@pec.comune.giulianodiroma.fr.it
fax 0775/699689
c.c.p. 13047030

controdeduzioni. La concessione di posteggio si intende automaticamente decaduta qualora le controdeduzioni del titolare concessionario siano insufficienti a dimostrare le motivazioni di mancata utilizzazione del posteggio.

b) in caso di mancato pagamento della Cosap. Lo SUAP, preventivamente attivato dal Settore Tributi, provvederà all'avvio del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 8 L. 241/1990, assegnando un termine di 15 gg. dalla notifica dello stesso per effettuare il pagamento. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione di posteggio si intenderà automaticamente decaduta e verrà disposto procedimento di ingiunzione del pagamento delle somme dovute al Comune di Giuliano di Roma

3. In tutti i casi di revoca concernenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, lo SUAP comunica ai sensi dell'art. 8 L. 241/1990, l'avvio del procedimento all'interessato che nel termine di 30 gg. potrà presentare eventuali controdeduzioni. Decorso inutilmente il termine di cui sopra il Comune provvede all'adozione del provvedimento di revoca.

4. L'autorizzazione può essere sospesa con provvedimento del Responsabile dello SUAP, in caso di particolare gravità o recidiva, per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno. Lo SUAP comunica ai sensi dell'art. 8 L. 241/1990, l'avvio del procedimento all'interessato che nel termine di 15 gg. potrà presentare eventuali controdeduzioni. Decorso inutilmente il termine di cui sopra il Comune provvede all'adozione del provvedimento di sospensione.

5. Qualora si tratti di agricoltore esercente la vendita su area pubblica del proprio prodotto, oltre ai casi di malattia, gravidanza o servizio militare, rientrano fra i gravi motivi di impedimento all'esercizio dell'attività, le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamenti stagionali sfavorevoli e di calamità atmosferiche. Tali circostanze dovranno essere comprovate adeguatamente a cura del titolare mediante comunicazione allo SUAP del Comune di Giuliano di Roma

6. Agli effetti del termine previsto dall'art. 44 L.R. 33/1999, non si computano altresì le assenze effettuate dall'operatore per il periodo di ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno.

TITOLO III

CAPO I – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE

Art. 9 – Abilitazione ed esercizio dell'attività in forma itinerante

1. Ai sensi dell'art. 43 della Legge regionale e dell'art. 70 del Decreto, l'operatore, persona fisica o giuridica, che intende avviare l'attività itinerante è soggetto a previa presentazione al SUAP della SCIA di cui al precedente articolo 5. La SCIA per l'esercizio dell'attività è presentata dall'operatore che intende avviare ex novo l'esercizio d'impresa, al Comune nel quale l'istante ha la residenza, se persona fisica o la sede legale, se persona giuridica.

2. Un'abilitazione al commercio itinerante conseguita presso qualsivoglia Comune, abilita l'operatore all'esercizio dell'attività nel territorio comunale.

3. La segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1 abilita anche:

a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;

b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi nelle varie tipologie mercatali (spunta);





COMUNE DI GIULIANO DI ROMA(FR) *Medaglia di Bronzo al Merito Civile*

B.go Vittorio Emanuele 22
03020 Giuliano di Roma
tel. - 0775/699016
P.I. 00198720609

e-mail: comune.giuliano@libero.it
Pec: protocollo@pec.comune.giulianodiroma.fr.it
fax 0775/699689
c.c.p. 13047030

c) alla partecipazione a tutte le tipologie mercatali per le quali è previsto il presupposto dell'abilitazione al commercio su area pubblica;

4. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo che funga da veicolo ai sensi del Codice della Strada, purché adibito sia al trasporto che all'esposizione della merce. La merce non deve essere posta a contatto con il terreno né esposta su banchi collocati a terra e deve essere esposta esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

5. L'attività in forma esclusivamente itinerante deve svolgersi unicamente nelle aree non vietate dal presente regolamento ed in modo tale da differenziarsi da quella esercitata su posteggio in quanto non soggetta al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico.

A tal fine:

a) le soste per l'esercizio dell'attività da parte dell'operatore itinerante, incluso l'imprenditore agricolo abilitato ai sensi del d.lgs. n. 228/2001, devono essere connesse con le operazioni di vendita e la fermata non può comunque superare le 2 ore.

b) terminate le vendite o allo scadere del tempo di sosta, l'operatore è obbligato a spostarsi per una distanza pari ad almeno 500 metri dal punto di sosta. La distanza è calcolata seguendo il percorso veicolare più breve nel rispetto delle norme del Codice della Strada e comunque è fatto divieto di occupare gli spazi di sosta già occupati per tutto l'arco della giornata.

c) al fine di non dare vita a forme mercatali improprie, ancorché formate da operatori itineranti in regime di rotazione di esercizio, è fatto divieto per un operatore di sostare a meno di 200 metri da un altro operatore già in esercizio.

Art. 10 – Condizioni e orari per l'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto-Legge n. 138/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011) e ai sensi dell'art. 31 del decreto-Legge n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011), l'esercizio dell'attività è libero da vincoli eccetto, per quanto di competenza dell'Amministrazione comunale, quelli connessi alla tutela ambientale, archeologica, storica artistica di viabilità, di carattere igienico – sanitario o di pubblico interesse che saranno eventualmente stabiliti dall'Amministrazione Comunale con apposita ordinanza sindacale.

3. L'attività in forma esclusivamente itinerante deve svolgersi in conformità con le disposizioni del Codice della Strada, che disciplinano la sosta e la circolazione, e con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti.

TITOLO IV

CAPO I – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – MERCATO

Art. 11 – Disposizioni generali circa le modalità di svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica su posteggio

1. Le modalità operative e le condizioni di esercizio delle aree mercatali sono definite nel piano e nel presente regolamento.

2. Da un punto di vista della sicurezza delle aree mercatali, l'Amministrazione comunale tiene conto delle disposizioni vigenti





COMUNE DI GIULIANO DI ROMA(FR) *Medaglia di Bronzo al Merito Civile*

B.go Vittorio Emanuele 22
03020 Giuliano di Roma
tel. - 0775/699016
P.I. 00198720609

e-mail: comune.giuliano@libero.it
Pec: protocollo@pec.comune.giulianodiroma.fr.it
fax 0775/699689
c.c.p. 13047030

Art. 12 – Posteggi riservati nel mercato settimanale

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche nella forma del mercato l'Amministrazione comunale, ai sensi della Legge e del Documento programmatico di cui alla D.C.R.L. N°139/2003, riserva posteggi:

a) agli imprenditori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001 per la vendita delle produzioni, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, n°3 posteggi come specificato nel Piano comunale

2. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo che dettano limiti e diritti specifici e le disposizioni specifiche in materia di subingresso e spunta, agli operatori di cui al presente articolo si applica ogni altra disposizione del regolamento.

Art. 13 – Orari di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel mercato

1. Gli orari di apertura e di chiusura del mercato settimanale del venerdì sono fissati dall'Amministrazione comunale nel modo che segue:

I. Ore 07.15: orario ingresso;

II. Ore 07.45: sistemazione spuntisti e apertura banchi;

III. Ore 08.00: vendita

IV. Ore 13.00: chiusura;

V. Ore 13.30: sgombero

2. Il Sindaco con propria ordinanza può stabilire limitazioni temporali ai normali orari di vendita, in caso di indisponibilità transitoria dell'area della tipologia mercatale, per motivi di viabilità stradale, di carattere igienico sanitario, di pubblico interesse o di sicurezza pubblica, nonché per le stesse motivazioni determinare lo spostamento della giornata di mercato

Art. 14 – Spostamenti dei concessionari per miglioria

1. L'Amministrazione comunale, eccetto nel caso di assegnazione per scadenza concessione, prima di espletare la procedura per l'assegnazione dei posteggi disponibili provvede all'esame delle istanze di spostamento di posteggio per miglioria, riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito della stessa tipologia mercatale con concessioni pluriennali.

2. L'amministrazione comunale informa gli aventi diritto alla miglioria in modalità telematica o con qualsiasi altro mezzo e dandone notizia tramite albo pretorio almeno 15 giorni prima la pubblicazione della procedura ordinaria per la nuove assegnazioni.

3. Le domande di spostamento per miglioria possono essere presentate secondo le modalità dell'apposito bando pubblicato unitamente all'avviso. La procedura è demandata al responsabile SUAP. I criteri di selezione sono basati sull'anzianità d'impresa dell'operatore intestatario della concessionario cumulata con quella dell'ultimo dante causa.

4. Gli spostamenti di posteggio per miglioria comportano il mantenimento dell'anzianità della concessione riferita al precedente posteggio.

5. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche. La miglioria può essere negata per motivi igienico sanitari o relativi alla disposizione delle specializzazioni merceologiche.





COMUNE DI GIULIANO DI ROMA(FR) *Medaglia di Bronzo al Merito Civile*

B.go Vittorio Emanuele 22
03020 Giuliano di Roma
tel. - 0775/699016
P.I. 00198720609

e-mail: comune.giuliano@libero.it
Pec: protocollo@pec.comune.giulianodiroma.fr.it
fax 0775/699689
c.c.p. 13047030

Art. 15 – Scambio consensuale di posteggio

1. Fatte salve particolari disposizioni sul posizionamento in base ai settori e alle specializzazioni, è ammesso, limitatamente ad una stessa tipologia mercatale con concessioni pluriennali, lo scambio consensuale dei posteggi fra operatori concessionari, con consenso unanime di titolare ed eventuale conduttore.
2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati da presentare al SUAP in modalità telematica.
3. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi determina l'adeguamento delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.
4. La validità della concessione originaria non muta. Gli spostamenti di posteggio per scambio consensuale comportano il mantenimento dell'anzianità della concessione riferita al precedente posteggio.
5. Gli operatori ammessi allo scambio consensuale devono poter vantare almeno 3 anni di occupazione del proprio posteggio.
6. Lo scambio consensuale non è ammesso durante il periodo di svolgimento della procedura per le miglorie di cui all'articolo 14

Art. 16 – Riorganizzazione e trasferimento del mercato

Qualora si proceda:

- a) alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area del mercato esistente;
 - b) al trasferimento dell'intero mercato in altra sede;
- la riassegnazione dei posteggi a favore dei soggetti titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
- I. anzianità storica di presenza nel mercato;
 - II. anzianità di iscrizione al Registro Imprese;
 - III. dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzature di vendita.
- Tutto ciò, fatte salve le esigenze legate ad una ottimale organizzazione merceologica del mercato al fine di garantire la migliore distribuzione del flusso dei consumatori.

Art. 17 – Assegnazione posteggi liberi

1. Sono assegnati, tramite bando ai sensi dell'art. 40 della Legge regionale, sulla base della normativa vigente e di quanto stabilito dal presente regolamento i posteggi che si rendono disponibili:
 - a) per incremento del numero di posteggi in tipologia mercatale esistente;
 - b) per istituzione di una nuova tipologia mercatale;
 - c) come posteggi esistenti resisi liberi per qualsivoglia motivo;
 - d) per scadenza naturale della concessione.
2. Nelle more dell'assegnazione, i posteggi resisi liberi, sono utilizzati dagli spuntisti secondo le modalità di cui al successivo articolo
3. L'assegnazione dei posteggi può avvenire:
 - a) previa eventuale effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie, eccetto che nel caso per scadenza di concessione o istituzione di nuova tipologia mercatale, e degli eventuali spostamenti nei casi di riorganizzazione e trasferimento del mercato;





COMUNE DI GIULIANO DI ROMA(FR) *Medaglia di Bronzo al Merito Civile*

B.go Vittorio Emanuele 22
03020 Giuliano di Roma
tel. - 0775/699016
P.I. 00198720609

e-mail: comune.giuliano@libero.it
Pec: protocollo@pec.comune.giulianodiroma.fr.it
fax 0775/699689
c.c.p. 13047030

b) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;

4. Il bando, esperito ai sensi di Legge, definisce termini e modalità di esecuzione ed è predisposto con determinazione dirigenziale. Il Bando, definisce altresì, la durata della concessione sulla base delle disposizioni dell'Intesa, in base a quanto stabilito dall'Amministrazione comunale in sede di istituzione.

5. L'assegnazione dei posteggi è effettuata sulla base di una graduatoria ottenuta secondo l'applicazione dei criteri propri della relativa casistica, ai sensi del successivo titolo V.

Art. 18 – Disciplina delle presenze e delle operazioni di spunta

La registrazione delle presenze avviene con le modalità di cui all'art. 42, comma 3, L.R. 33/1999 da parte del personale del Comando di Polizia Locale del Comune il quale provvede, con cadenza mensile, a trasmettere allo SUAP l'elenco aggiornato delle assenze maturate dagli operatori su aree pubbliche al fine dell'adozione dei provvedimenti di specifica competenza.

2. Il titolare di posteggio deve comunicare allo SUAP i casi di assenza giustificata per malattia, gravidanza, servizio militare o per altri gravi motivi, entro la settimana successiva alla data di svolgimento del mercato. La comunicazione deve essere opportunamente documentata.

Art. 19 – Modalità di registrazione delle presenze degli spuntisti nei mercati.

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata a cura del personale del Comando di Polizia Locale, ogni giorno di svolgimento del mercato a soggetti abilitati, dalle ore 7,45 alle ore 8,00, ed ha durata limitata al giorno stesso.

2. L'assegnazione avviene nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) il più alto numero di presenze sul mercato.

b) maggiore anzianità d'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA.

3. L'accertamento delle presenze per la compilazione della graduatoria di spunta ai fini delle assegnazioni giornaliere dei posteggi liberi o comunque non assegnati, viene effettuato dal personale di vigilanza.

Le presenze rilevate sono trasmesse dal Comando Polizia Locale allo SUAP con cadenza trimestrale ai fini

dell'attivazione degli eventuali procedimenti di decadenza, sospensione o revoca. L'aggiornamento dell'apposito registro delle presenze viene curato dal Comando Polizia Municipale. La registrazione delle presenze deve avvenire prima dello svolgimento del successivo mercato al fine di tenere la graduatoria sempre aggiornata. La validità temporale delle graduatorie decorre a far data dalle registrazioni documentabili iniziali e non è soggetta a scadenza.

4. Il titolo necessario ai fini della partecipazione alla spunta è l'originale dell'autorizzazione.

5. Il titolo autorizzatorio degli spuntisti che otterranno la concessione giornaliera del posteggio occasionalmente libero, sarà costituito dalla attestazione di avvenuto pagamento della COSAP

Art. 20 – Festività e variazioni dei giorni di esercizio

1. Fatta salva diversa disciplina adottata con ordinanza sindacale per cause di forza maggiore in ordine a circostanze imprevedibili, nel caso la data di svolgimento di un mercato ricada in giornata festiva





COMUNE DI GIULIANO DI ROMA(FR) *Medaglia di Bronzo al Merito Civile*

B.go Vittorio Emanuele 22
03020 Giuliano di Roma
tel. - 0775/699016
P.I. 00198720609

e-mail: comune.giuliano@libero.it
Pec: protocollo@pec.comune.giulianodiroma.fr.it
fax 0775/699689
c.c.p. 13047030

data la difficoltà nella gestione e nel dispiegamento dei servizi necessari, il mercato può svolgersi nel giorno feriale precedente o successivo, previa concertazione.

2. Le assenze degli operatori concessionari nei mercati anticipati o posticipati rispetto alla festività o ad eventi imprevedibili non sono conteggiate. Le presenze degli spuntisti sono, al contrario, conteggiate.

CAPO II – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – FIERE

Art. 21 – Disposizioni sulle fiere .

2. Trattandosi di fiere annuali - così come individuate nel piano - a carattere locale, dislocate in aree diverse da quella di mercato aventi particolarità tali per cui i posteggi debbono essere distribuiti in base alle caratteristiche della sede stradale e con un'affluenza sia di operatori che di consumatori che varia di anno in anno anche influenzata dal giorno della settimana in cui ricadono, l'amministrazione comunale attraverso il SUAP ed in collaborazione con il Comando di Polizia Locale regolerà l'occupazione di tali aree pubbliche con concessioni temporanee riferite alla singola manifestazione pur applicando i criteri ed i requisiti degli operatori previsti dalla Legge 114/98 e L.R. 33/99 e s.m.i., in particolare: titolo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e per quanto concerne l'assegnazione dei posteggi in collaborazione con il Comando di Polizia Locale si terrà conto della conformazione della sede stradale, del maggior numero di presenze nella fiera e dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese.

Alle manifestazioni di cui al presente articolo possono partecipare gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche - le domande di concessione del posteggio in bollo dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata o A/R o presentate a mano al protocollo dell'Ente almeno trenta giorni prima dello svolgimento della fiera con allegata copia dell'autorizzazione o della SCIA e documento di identità;

- la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, sarà affissa all'albo comunale almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera.

Pertanto, tutte le procedure per l'assegnazione dei posteggi relative a questa tipologia di fiera devono rispettare la suddetta tempistica.

Gli orari di apertura e di chiusura delle fiere sono fissati dall'Amministrazione comunale nel modo che segue:

- I. Ore 06.30: orario ingresso;
- II. Ore 07.15: sistemazione spuntisti e apertura banchi;
- III. Ore 08.00: vendita
- IV. Ore 13.00: chiusura;
- V. Ore 13.30: sgombero

CAPO III – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – MANIFESTAZIONI A CARATTERE STRAORDINARIO

Art. 22 – Disposizioni sulle manifestazioni straordinarie su area pubblica

1. L'Amministrazione comunale può prevedere l'organizzazione di manifestazioni commerciali a carattere straordinario non inserite nel piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Tali manifestazioni possono essere realizzate anche da soggetto terzo cui sono affidate l'organizzazione e la gestione da parte dell'Amministrazione.





COMUNE DI GIULIANO DI ROMA(FR) *Medaglia di Bronzo al Merito Civile*

B.go Vittorio Emanuele 22
03020 Giuliano di Roma
tel. - 0775/699016
P.I. 00198720609

e-mail: comune.giuliano@libero.it
Pec: protocollo@pec.comune.giulianodiroma.fr.it
fax 0775/699689
c.c.p. 13047030

2. Alle manifestazioni di cui al presente articolo possono partecipare gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche. A questo fine il comune rilascia concessioni di suolo pubblico a carattere temporaneo limitatamente alla durata della manifestazione, anche nella modalità della concessione complessiva verso il soggetto organizzatore.

3. Il numero dei posteggi o degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come le specializzazioni merceologiche ammesse nonché i termini per la presentazione delle domande, se non previste nel piano, sono stabiliti con atto di Giunta Comunale compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi.

4. Le domande di rilascio della concessione temporanea devono essere presentate dai singoli operatori in caso di manifestazioni organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale o cumulativamente da altri soggetti organizzatori, almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione stessa. In quanto manifestazioni straordinarie non sono soggette alla tenuta di registri di presenza.

5. Quando la scelta degli operatori professionali è eseguita da soggetto terzo, questo deve raccogliere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti professionali e morali.

6. Unitamente alla domanda gli organizzatori terzi devono presentare una relazione circa gli scopi e i dettagli della manifestazione. L'Amministrazione può patrocinare l'iniziativa a seconda degli scopi perseguiti.

CAPO IV – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO - MERCATINO DELL'ARTIGIANATO E HOBBISTI

Art. 23 - Mercatino dell'artigianato e hobbisti

1. Il Mercatino dell'artigianato, secondo la classificazione contenuta nel Documento Programmatico approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 19 febbraio 2003, n. 139, è di tipo a "merceologia esclusiva" essendo consentito trattare soltanto le seguenti tipologie di prodotti:

- a) oggetti rientranti e/o assimilabili a generi di antiquariato
- b) prodotti dell'artigianato artistico, locale, etnico;
- c) opere dell'ingegno a carattere creativo;
- d) hobbistica, oggetti usati, oggetti da collezione

2. Le aree comunali, il numero di posteggi disponibili eventuali specifiche per favorire la diversificazione dell'offerta, la disciplina per la realizzazione del mercatino, saranno individuati con provvedimento della Giunta Comunale.

3. Con la partecipazione al Mercatino il partecipante assume piena e diretta responsabilità circa l'autenticità e l'originalità degli oggetti esposti.

4. È fatto assoluto divieto di esporre e vendere: oggetti in oro, argento e pietre preziose che necessitano di apposita licenza di P.S. così come disposto dagli artt. 127 e 128 T.U.L.P.S. e 247 del Reg. di P.S. (R.D. 06.05.1940 n. 635); esplosivi, armi di qualunque genere o tipo, materiale pornografico, animali.

5. È fatto assoluto divieto di esporre e vendere anche: capi di abbigliamento, calzature ecc., fatta eccezione per i medesimi prodotti di creazione artigianale e del frutto dell'ingegno di carattere creativo.

Art. 24 - Soggetti ammessi alla partecipazione

1. Per i mercati di cui al precedente articolo possono anche esercitare l'esposizione, la vendita diretta





COMUNE DI GIULIANO DI ROMA(FR) *Medaglia di Bronzo al Merito Civile*

B.go Vittorio Emanuele 22
03020 Giuliano di Roma
tel. - 0775/699016
P.I. 00198720609

e-mail: comune.giuliano@libero.it
Pec: protocollo@pec.comune.giulianodiroma.fr.it
fax 0775/699689
c.c.p. 13047030

o lo scambio operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale diversi dai titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche - ossia gli artigiani regolarmente iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - sezione Artigianato nonché operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale ed abituale e che vendono le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale .

E' fatta salva la regolare posizione in ordine ai pagamenti COSAP.

2. I partecipanti possono essere assegnatari di un solo posteggio.

TITOLO V

CAPO I – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI – RILASCIO, RINNOVO E REGIME TRANSITORIO

Art. 25 – Durata delle concessioni

1. La durata delle concessioni pluriennali di cui al mercato è fissata in dodici (12) anni.
2. Il comma 1 si applica sulle concessioni rilasciate in applicazione delle norme di cui all'Intesa e relative disposizioni regionali.
3. L'amministrazione valuterà, prima di ogni scadenza del periodo di validità delle concessioni, se aggiornare la loro durata sulla base della normativa vigente.

Art. 26 - Criteri e priorità per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni pluriennali in scadenza a seguito dell'entrata in vigore dell'Intesa, applicabili alla varie tipologie mercatali e ai posteggi fuori mercato che non prevedono bandi a scadenza prestabilita.

1. Ai sensi dell'art. 40 e 41 della Legge Regionale e del Documento programmatico si considerano i seguenti criteri e condizioni:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. La professionalità valutabile è quella riferita all'anzianità di esercizio, limitatamente all'attività di commercio su aree pubbliche.

L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella dell'ultimo titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo.

b) Solo in sede di prima applicazione, quindi per il primo rilascio successivo all'entrata in vigore dell'Intesa secondo le scadenze delle concessioni ivi previste e a cui si fa integralmente rimando, l'anzianità acquisita nel posteggio oggetto di selezione ha specifica valutazione nel valore del 40% del punteggio complessivo il restante 60% per anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = **punti 40**
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = **punti 50**
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = **punti 60.**





COMUNE DI GIULIANO DI ROMA(FR) *Medaglia di Bronzo al Merito Civile*

B.go Vittorio Emanuele 22
03020 Giuliano di Roma
tel. - 0775/699016
P.I. 00198720609

e-mail: comune.giuliano@libero.it
Pec: protocollo@pec.comune.giulianodiroma.fr.it
fax 0775/699689
c.c.p. 13047030

c) nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a **7 punti** per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti.

c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta la documentazione attestante la propria regolarità ai fini previdenziali, contributivi e fiscali.

d). In via residuale, a parità di punteggio totale la domanda è valutata in base alla maggior anzianità di iscrizione al Registro delle imprese commercio su aree pubbliche, come valore assoluto, in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio

Si demanda a quanto prescritto nell'Intesa e nelle successive integrazioni approvate dalla Regione Lazio nonché alle competenze del Responsabile Suap ogni ulteriore determinazione in merito a requisiti, attribuzioni punteggi, ecc. in sede di approvazione del bando .

Art. 27 – Criteri per il rilascio di concessioni pluriennali per mercati, fiere e posteggi fuori mercato di nuova istituzione

1. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati o nelle fiere o per posteggi fuori mercato di nuova istituzione, si applicano i criteri qualitativi, di cui al punto 4 del *documento unitario delle regioni e province autonome per l'attuazione dell'intesa della conferenza unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche del 24/01/2013.*

2. Nel bando, pubblicato ai sensi dell'art. 40 della legge regionale, saranno specificati i punteggi assegnati ai criteri, pesati secondo le peculiarità e la tipologia dei posteggi oggetto di selezione.

Art. 28 – Criteri per il rilascio di concessioni resesi libere o istituite in tipologie mercatali esistenti

1. Per assegnazione di posteggi resesi liberi o istituiti in tipologie mercatali esistenti vengono applicati, per quanto compatibili, i criteri di cui all'art. 26 del presente regolamento

Art. 29 – Numero delle concessioni rilasciabili ad un medesimo soggetto

1. Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento se è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio per settore merceologico.

3. Per i posteggi fuori mercato si applica il limite pari a 1 concessione.

4. Gli imprenditori agricoli, non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio della tipologia espressamente riservata nello stesso mercato o fiera

Art. 30 – Modalità utilizzo posteggi assegnati in concessione sia pluriennale che temporanea

1. I concessionari non possono occupare il posteggio in giorni ed orari diversi da quelli per i quali il posteggio è stato loro assegnato. Al termine dell'orario di vendita il posteggio deve essere lasciato





COMUNE DI GIULIANO DI ROMA(FR) *Medaglia di Bronzo al Merito Civile*

B.go Vittorio Emanuele 22
03020 Giuliano di Roma
tel. - 0775/699016
P.I. 00198720609

e-mail: comune.giuliano@libero.it
Pec: protocollo@pec.comune.giulianodiroma.fr.it
fax 0775/699689
c.c.p. 13047030

libero e sgombro da qualsiasi veicolo, struttura o attrezzatura utilizzata. Gli operatori devono lasciare pulita l'area, è fatto obbligo di smaltire ogni rifiuto prodotto nel mercato secondo le specifiche disposizioni comunali. Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da tutto. L'accesso al posteggio può avvenire da un'ora prima dell'inizio delle vendite così come specificato nel Piano e nelle schede in allegato al presente regolamento.

2. E' vietato l'uso di megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora. Esclusivamente agli operatori del settore della vendita di opere per l'intrattenimento, è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto da parte dei clienti a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. E' altresì vietato l'uso di grida o effetti sonori a fini di attirare il cliente.

3. L'operatore deve rispettare non solo i metri quadri totali concessionati ma anche i rapporti geometrici dell'area di posteggio. Eventuali ombrelloni o coperture che sporgano oltre la superficie in concessione devono essere collocati ad un'altezza minima di metri 2,50 dal suolo al fine di consentire l'eventuale transito dei veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio. In ogni caso la sporgenza è ammessa a condizione che non crei intralcio od ostacolo al passaggio pedonale e non si ostacoli con altra copertura di altro operatore e solo se non espressamente vietata nelle schede delle tipologie mercatali in allegato al presente regolamento.

4. Tutte le attrezzature devono essere mantenute in buono stato e non devono creare pregiudizio all'incolumità pubblica. E' proibito danneggiare il suolo pubblico e piantare qualsiasi tipo di supporto. In tal caso di danneggiamento l'operatore è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese. Il corpo della Polizia Municipale può impartire prescrizioni atte ed evitare possibili pericoli.

5. Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore è tenuto a notificarlo agli avventori, tramite mezzi ben visibili. La merce usata deve essere ben distinta rispetto all'altra. L'abbigliamento usato, prima di essere messo in commercio, deve essere sanificato.

6. Il concessionario non può dividere il proprio posteggio con altri, neppure provvisoriamente né transitoriamente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 31 del presente regolamento.

7. E' vietato lo scambio di posteggi tra concessionari, al di fuori di quanto previsto dall'art. 15 del presente regolamento.

8. Durante l'orario di esercizio è vietato nell'area del raggruppamento dei posteggi il transito di tutti i veicoli, anche se condotti a mano, diversi dai veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio.

9. Esclusi i casi in cui le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove è espressamente vietato, è fatto obbligo al concessionario di mantenere il proprio veicolo all'interno dello spazio dato in concessione. Qualora le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove è espressamente vietato l'utilizzo del mezzo, è fatto obbligo al concessionario di parcheggiare in altro luogo nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e la sosta.

10. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito ai veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio e agli operatori che eccezionalmente, per causa di forza maggiore, sono costretti a lasciare il posteggio prima del termine dell'orario di mercato.

11. Il fronte vendita deve essere allestito in maniera tale da non causare intralcio al transito normale dei pedoni in contiguità con i fronte vendita degli altri operatori. Il fronte vendita è da intendersi con il lato o i lati confinanti con le aree di passaggio nel mercato. L'operatore che crea intralcio aprendo fronti vendita su più lati dovrà ridurre la propria struttura di vendita in modo da fare spazio o chiudere





COMUNE DI GIULIANO DI ROMA(FR) *Medaglia di Bronzo al Merito Civile*

B.go Vittorio Emanuele 22
03020 Giuliano di Roma
tel. - 0775/699016
P.I. 00198720609

e-mail: comune.giuliano@libero.it
Pec: protocollo@pec.comune.giulianodiroma.fr.it
fax 0775/699689
c.c.p. 13047030

il fronte vendita intralciante. L'area di vendita non può essere organizzata in modo da tale che l'avventore debba calpestare aiuole o aree verdi.

Art. 31 – Sanzioni

1. Per tutte le ipotesi di violazione delle disposizioni del presente regolamento, se la medesima fattispecie non è già sanzionata dalle vigenti norme regionali e statali, si applica la sanzione di cui all'art. 7-bis della d.lgs. n. 267/2000.

2. Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge n. 689/1981, la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma dello stesso art. 16. Un eventuale provvedimento della Giunta sarà pubblico unitamente al presente regolamento ai fini della certezza e trasparenza nell'applicazione delle sanzioni.

Art. 32 – Disposizioni transitorie e finali

1 Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti in materia presso l'Ente

